

Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola – CONTRATTO D'APPALTO.

Codice identificativo gara (CIG): **9036804E8F**

Codice Unico di Progetto (CUP): **B37H20015590001**

Totale appalto: **euro 216.479,40** comprensivi di euro 14.178,51 per Oneri della sicurezza.

Il giorno dieci del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, nella sede della stazione appaltante sita in Napoli, alla via A. De Gasperi 28, avanti a me dott. Antonello Barretta, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base alla DGR n. 100 del 01/03/2022, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. dott. Antonello Barretta nato a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione 50.17.00 per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali della Giunta Regionale della Campania, a tale funzione nominato con DGR n. 100 del 01/03/2022, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- la sig.ra Antonella Biasiucci nata a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente a [REDACTED] in qualità di legale rappresentante dell'impresa Casertana Costruzioni Srl, C.F.: 02931670612, partita I.V.A. IT02931670612, con sede legale in Via Amedeo Nazzari, 13 – 81100 Caserta, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente della Repubblica 09/08/2018, a seguito dell'evento sismico del 21 agosto 2017 che ha colpito l'isola d'Ischia, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione;
- con Ordinanza n. 14 del 29/10/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, l'Intervento per la messa in sicurezza della camera di manovra del Serbatoio Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola (NA) è stato inserito nel primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici e che i relativi oneri economici per la progettazione esecutiva e la realizzazione sono a carico della Contabilità Speciale di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 109/2018;
- con Decreto Dirigenziale n. 151 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed il relativo quadro economico dei "Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola" per un importo complessivo di 216.479,40 €, di cui 14.178,51 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota prot. n. 25262 del 18/01/2022 la Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 01 "Centrale Acquisti" dello svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto "*Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola*". Ordinanza n. 14/2020 – Intervento codice OP/RC/01", con un importo dei lavori posto a base d'asta di €

216.479,40 (di cui € 202.300,89 soggetti a ribasso ed € 14.178,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **CUP: B37H20015590001 - CIG:9036804E8F**;

- con Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/01/2022 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 01 "Centrale Acquisti" è stata indetta una procedura negoziata telematica (proc n. 3393/N/2022) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 del DL n. 77/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'operazione in oggetto;
- con decreto dirigenziale n. 164 del 09/03/2022, l'appalto dei *"Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamiciola. Ordinanza n. 14/2020 – Intervento codice OP/RC/01"* è stato aggiudicato sotto riserva all'operatore economico **CASERTANA COSTRUZIONI** con sede legale in Via Amedeo Nazzari, 13 – 81100 Caserta (P.IVA IT02931670612) con una percentuale di ribasso del 18,80% sull'importo posto a base di gara, e quindi con un importo complessivo compreso gli oneri di sicurezza pari a **€ 178.446,833** (164.268,323 +14.178,51) oltre IVA;
- con pec del 11/03/2022 è stata comunicata l'aggiudicazione agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16;
- con nota pec, acquisita al protocollo regionale con n. 162928 del 25/03/2022, l'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 01 "Centrale Acquisti" ha comunicato, al RUP arch. Salvatore Schiano Lo Moriello, che a seguito dei controlli effettuati in capo alla Soc. Casertana Costruzioni S.r.l. P.i.v.a n. IT02931670612 con sede in Caserta alla Via Amedeo Nazzari, 13 non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione definitiva, pertanto l'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti n. 164 del 09.03.2022 ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.lgs n.50/16, è divenuta efficace.
- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e l'appaltatore; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa ed allegati

1. La premessa e la documentazione qui di seguito elencata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - d) il computo metrico estimativo;
 - e) il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - f) il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;
 - g) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
 - h) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei *"Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamiciola. Ordinanza n. 14/2020 – Intervento codice OP/RC/01"*;

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG): **9036804E8F**;
 - Codice Unico di Progetto (CUP): **B37H20015590001**.
3. L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e al Capitolato speciale posti a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
4. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo, altresì, di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza, sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. L'appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso il Comune di Casamicciola (NA).

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, al netto del ribasso, è fissato in **euro 178.446,88** comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
 - a. **€ 164.268,323** per lavori;
 - b. **€ 14.178,51** oneri di Sicurezza;
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere;
4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti;
5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee pregara di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

| Categoria | | Importi in euro | | | Incidenza su Totale |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Lavori | Sicurezza del PSC | Totale | |
| OG 1 | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | |
| | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | | | | |
| | Sommano a Corpo | 202 300,89 | 14 178,51 | 216 479,40 | 100,00% |
| | | 202 300,89 | 14 178,51 | 216 479,40 | 100,00% |
| | Totale APPALTO | 202 300,89 | 14 178,51 | 216 479,40 | |

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Caserta in via A.Nazzari n. 13.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT17Z0103014900000002082967 acceso presso Banca Monte Dei Paschi Di Siena Filiale Di Caserta Piazza Aldo Moro.

Art. 6 - Termini di esecuzione e penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto.
3. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille (53,53 €) dell'importo contrattuale;
5. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. L'importo delle penali verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.
7. Eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali saranno compensati dalla Stazione Appaltante con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale;
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firmadei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità;
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC;
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018;
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori;
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 30,00% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso;
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale;
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara;
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002;
9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti;
2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:
 - a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo;
 - b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
 - c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
 - d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
 - e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta;
 - f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
 - g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
 - h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo; nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
2. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante purché non mutino

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto e dal Capitolato speciale, in ossequio a quanto previsto all'articolo 106 del Codice dei contratti.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto;
4. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto;
5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato speciale.
2. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato speciale.
3. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del Codice dei contratti, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo;
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto

da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 15 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 108 del Codice dei contratti e 1456 del Codice Civile, la Stazione appaltante può risolvere di diritto il presente durante il periodo di sua efficacia nei seguenti casi:
 - a. qualora l'appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. in caso cessione di azienda o di un ramo dell'azienda da parte dell'appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al successivo articolo 19, di ogni altra operazione posta in essere dall'appaltatore atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso;
 - c. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti;
 - d. mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente contratto e di quanto al riguardo previsto nel Capitolato speciale;
 - e. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - f. sopravvenienza a carico dell'appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - g. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h. inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato speciale, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile;
 - i. ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).
3. La Stazione appaltante avrà, altresì, il diritto di risolvere il contratto, sempre che l'appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
 - a. inadempimento alle disposizioni del RUP o della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - c. sospensione dell'esecuzione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - d. rallentamento dell'esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal Capitolato speciale e dal contratto;
 - e. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e della D.L. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - f. non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato speciale ed al contratto;
 - g. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;

- h. ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - i. gravi violazioni di legge;
 - j. revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - k. violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Stazione appaltante;
 - l. affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione appaltante;
 - m. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante in ragione del presente contratto;
 - n. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale, dal presente contratto e dagli altri documenti di gara.
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 108 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato speciale superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.
5. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. L'appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell'appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L'appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.
8. Nel caso in cui il contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunicherà all'appaltatore con Posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo.
9. In conseguenza della risoluzione del contratto, l'appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall'appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
10. All'atto di perfezionamento del contratto, la documentazione in possesso della Stazione appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.

Art. 16 – Recesso

1. La Stazione appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237, comma 1 del Codice Civile e dell'articolo 109 del Codice dei contratti, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
2. In tal caso l'appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione appaltante, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal D.L. o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore.
5. Nel caso di recesso di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.
6. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell'appaltatore sopra individuato.

Art. 17 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
 - c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva con prot. **INAIL_30938180** e scadenza in data 17/05/2022
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 19 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 20 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero PC9RQVTU in data 06/05/2022 rilasciata dalla società/dall'istituto ZURICH INSURANCE PLC per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza RCT/O numero 284A8158 con periodo di copertura dal 16/04/2022 al 16/10/2022 rilasciata dalla società/dall'istituto ZURICH INSURANCE PLC per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e limite per persona di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) .

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge. La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 22 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, risultando la società iscritta alla White List della Prefettura di Caserta.

Art. 23 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato speciale.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 24 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania con sede in via S.Lucia 81, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è l'ing. Rosario Manzi, dirigente della uod 50.17.03, con sede in via A. De Gasperi 28, (NA) E-mail: uod.501703@regione.campania.it – PEC: uod.501703@pec.regione.campania.it

Il presente contratto, composto da n. 13 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, li 10/05/2022